

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



DECRETO N. 4 DEL 17/11/2025

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", per una programmazione commissariale di attività pari ad € 13.850.000,00.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la sottoscrizione di una convenzione con la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», per una programmazione commissariale di attività pari ad € 13.850.000,00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»";
- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata “Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali <<Milano-Cortina 2026>>”;
- l'art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui “All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»;

VISTA la nota prot. n. 6 del 7 ottobre 2025 con la quale il Commissario Straordinario, al fine di poter compiutamente assolvere ai vari compiti attribuitigli nel ristrettissimo tempo che precede l'evento olimpico e paralimpico, ha chiesto alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. la possibilità di collaborazione secondo forme e modalità da concordare per dare supporto ai compiti e funzioni commissariali per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”;

VISTA la nota trasmessa in data 7 novembre 2025 da Fondazione Milano Cortina 2026 (Comitato Organizzatore dei Giochi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16/2020 e ss.mm.ii.) al Commissario straordinario e, per conoscenza, a SIMICO, al Comune di Livigno, al Comune di Cortina d'Ampezzo e al Comune di Bormio, avente ad oggetto “Stanziamenti economici pari a € 15.200.000,00 previsti dall'art. 5, comma 3 del DL 96/2025 e ss.mm.ii.”, con la quale vengono valorizzate attività, anche temporanee, necessarie al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, rientranti nella competenza della stazione appaltante Simico Spa, che al momento si valorizzano nell'importo di circa € 13.400.000,00, per valutarne il possibile inserimento nella programmazione commissariale;

VISTA l'ulteriore nota trasmessa in data 13 novembre 2025 da Fondazione Milano Cortina 2026 al Commissario straordinario e, per conoscenza, a SIMICO e al Comune di Cortina d'Ampezzo, avente ad oggetto “Stanziamenti economici pari a € 15.200.000,00 previsti dall'art. 5, comma 3 del DL 96/2025 e ss.mm.ii.”, con la quale, ad integrazione degli interventi già indicati nella precedente nota del 7 novembre u.s., viene rappresentata l'ulteriore

attività utile ed essenziale allo svolgimento dei Giochi, rientrante anch'essa nella competenza di Simico, riconducibile alla fornitura di quantità di GNL necessarie ad assicurare la piena operatività ed accoglienza del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d'Ampezzo per l'ammontare stimato in 450.000,00 €, per valutarne il possibile inserimento nella programmazione commissariale, che pertanto, per effetto di tale nota, ammonta nel suo complesso ad € 13.850.000,00;

PRESO ATTO dell'elenco di interventi individuati dal Comitato Organizzatore tramite le note sopracitate;

CONSIDERATO che gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche, finanziati per l'importo massimo di € 15.200.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, come individuati tramite le note sopracitate del Comitato Organizzatore, pur non rientrando originariamente tra le competenze di SIMICO, sono accessori e strumentali alla piena funzionalità di opere ricomprese nel Piano complessivo approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;

DATO ATTO CHE il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri del presente provvedimento con le risorse stanziata nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*", ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026";

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'art. 23;

Attesa la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare la collaborazione con la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a. per il supporto alla struttura commissariale per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026";



3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a. e questa Struttura Commissariale;
4. di stabilire che la convenzione di cui all'**Allegato A** decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima fino al 30/06/2026, salvo eventuale proroga espressa sottoscritta dalle parti., secondo le modalità definite nel testo della convenzione stessa;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione trova capienza nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel sito web all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato A al Decreto Commissariale n. ... del

SCHEMA DI CONVENZIONE

per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, da parte di SIMICO, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché per la realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche.

(ex art.5, comma 2, lett. b) e c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e art. 3 commi 2 e 2 ter del decreto-legge n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni)

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», nella persona dell'Ing. Giuseppe FASIOL, nato a Lendinara (RO) il 09/11/1961, Codice fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti "Commissario straordinario") – P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO-CORTINA 2020-2026 S.P.A. di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*", con sede in piazzale Luigi Sturzo n. 31, 00144 Roma (d'ora in avanti la "Società" oppure "SIMICO"), nel presente atto rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Arch. Fabio Massimo Saldini – P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*";

VISTO il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il D.P.C.M. 8 settembre 2023, recante il *“Piano complessivo delle opere olimpiche”* per i Giochi di Milano Cortina 2026, che ha abrogato e sostituito il D.P.C.M. 26 settembre 2022 recante il *“Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026”*, il quale, tra l'altro, all'art. 2 prevedeva, limitatamente all'effetto di *legacy* con valore compatibile con l'attuale assetto di interessi pubblici coinvolti, che *“Nell'ambito del Piano approvato con il presente decreto, sono considerate essenziali le opere che hanno effetti durevoli per l'economia, in un'ottica di sviluppo e rilancio dei territori interessati e che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici, per le quali è adottato un approccio gestionale inteso a completare i suddetti interventi per l'organizzazione dei Giochi o, in subordine, tenuto conto dello stato di consistenza dei procedimenti e delle relative coperture finanziarie, ad assicurare la fruizione degli stessi anche per stralci funzionali”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026».* [...] *Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.* [...]”;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale individua i compiti e i poteri del citato Commissario, prevedendo, tra l'altro, che *“Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.* [...]”;

VISTO il comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, come da ultimo modificato con il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 recante *“Misure urgenti in materia economica”*, il quale prevede che *“Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma [...], nonché una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro*

15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni”;

VISTO il comma 4 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. [...]*”;

VISTO il D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina dell’Ing. Giuseppe Fasiol quale Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 2585 del 7 ottobre 2025, concernente l’istituzione della Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 5. comma 2 lett. b) del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, “... *Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può [...] curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l’iter di approvazione, anche attraverso l’intervento della società Sport e salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza*”;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 5. comma 2 lett. c) del medesimo decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: “... *c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi*”;

VISTO l’art. 4, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156 secondo cui “*All’articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.»*;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

CONSIDERATO che il comma 8 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che “*Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità*

speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 e successive modificazioni, secondo cui *"È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'art. 2328 del Codice civile, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società, mediante apposito atto notarile;

VISTO lo Statuto della Società, approvato con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come successivamente adeguato alla normativa sopravvenuta, da ultimo in data 15 maggio 2024, ed in particolare l'art. 3, che disciplina l'oggetto sociale nei termini seguenti: *"1. La Società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituito dalle opere individuate con Decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con Decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Regioni interessate. 2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del Consiglio Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e con quanto previsto dal Decreto di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società, che tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui all'art. 3*

bis del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1, informandone periodicamente il Comitato organizzatore. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tiene conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. 3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% (venti per cento) del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale. 4. La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal Decreto di cui al comma 1. 5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali”;

VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 recante “*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*”, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42;

VISTO l'articolo 4 del succitato decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10 con il quale è stato disposto il rinnovo dell'organo dell'amministrazione della predetta Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, avvenuto in data 16 febbraio 2024 con la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci, del nuovo Consiglio di Amministrazione e dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

RICHIAMATO il già menzionato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che ha definito il modello di governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 ed ha disposto, all'articolo 3, la costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. con lo scopo di effettuare, in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, l'avvio straordinario e urgente degli interventi, correlati anche all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, di realizzazione delle opere impiantistiche e viarie nei territori interessati dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, considerato progetto strategico per il sistema-Paese e, pertanto, sostenuto da un'efficace sinergia inter-istituzionale ispirata ai principi di leale collaborazione a livello di amministrazioni ed enti centrali e territoriali;

VISTO altresì che, il decreto-legge n. 16/2020, ha stabilito all'art. 3 comma 2 che “... *Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche ...[omissis]*”, nonché al successivo comma 2 *ter* del medesimo art. 3, ha stabilito che “... [omissis] *L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità*”;

VISTO il già citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*”, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ed in particolare l'art. 2-bis rubricato “*Proroga dell'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*”;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, pur in presenza della Struttura di missione recentemente istituita con DPCM 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei Conti n. 2585 in data 7 ottobre 2025, in considerazione del ristrettissimo tempo a disposizione per procedere nei compiti assegnati in relazione alle attività e agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», necessita di un supporto nelle attività amministrative connesse alla gestione della Contabilità Speciale di cui al comma 8, art. 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, nonché per eventualmente curare o supportare l'attività di appalto di lavori, servizi e forniture connessa ai Giochi paralimpici;

CONSIDERATO altresì che, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche, con il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 è stata attribuita al Commissario, per l'annualità 2025, una specifica provvista finanziaria di Euro 15.200.000,00;

VISTO l'art. 7, comma 4, del già citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

CONSIDERATO che ai sensi del par. 2.5. delle Linee guida A.N.A.C. sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, *“È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato”*;

CONSIDERATO che SIMICO, dal canto suo, è dotata della struttura tecnico amministrativa idonea a fornire al Commissario straordinario il pieno supporto per lo svolgimento delle attività disciplinate nella presente Convenzione;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi del supporto della Società in un ordinario rapporto fra Amministrazione titolare dell'intervento e soggetto ausiliario nell'ambito di specifiche attività inerenti quelle preparatorie e funzionali alla sua realizzazione;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tengano conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, così come previsto dall'art. 3 comma 2-ter del decreto-legge n. 16/2020, anche in funzione dell'utilizzo dopo la loro conclusione delle strutture e degli impianti per essi realizzati, costituenti eredità del territorio e della comunità in funzione di aggregazione sociale senza distinzioni;
- è altresì interesse delle Parti, nello spirito dell'ethos paralimpico, contribuire a rafforzare le indicazioni sancite dall'I.P.C. per le quali la tradizione paralimpica si basa sui principi di eccellenza nello sport, sull'opportunità di partecipare a competizioni leali e sulla valorizzazione della dignità degli atleti e dello sport, richiedendo a tal fine l'accettazione dei valori fondamentali di onestà, diritti umani, equità, giustizia, non discriminazione e integrità personale;

VISTA la nota trasmessa in data 7 novembre 2025 da Fondazione Milano Cortina 2026, (Comitato Organizzatore dei Giochi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16/2020 e ss.mm.ii.), al Commissario straordinario e, per conoscenza, a SIMICO, al Comune di Livigno, al Comune di Cortina d'Ampezzo e al Comune di Bormio, avente ad oggetto "Stanziamenti economici pari a € 15.200.000,00 previsti dall'art. 5, comma 3 del DL 96/2025 e ss.mm.ii.", con la quale vengono valorizzate attività, anche temporanee, necessarie al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, rientranti nella competenza della stazione appaltante Simico Spa, che al momento si valorizzano nell'importo di € 13.400.000,00, per valutarne il possibile inserimento nella programmazione commissariale;

VISTA l'ulteriore nota trasmessa in data 13 novembre 2025 da Fondazione Milano Cortina 2026 al Commissario straordinario e, per conoscenza, a SIMICO e al Comune di Cortina d'Ampezzo, avente ad oggetto "Stanziamenti economici pari a € 15.200.000,00 previsti dall'art. 5, comma 3 del DL 96/2025 e ss.mm.ii.", con la quale, ad integrazione degli interventi già indicati nella precedente nota del 7 novembre u.s., viene rappresentata l'ulteriore attività utile ed essenziale allo svolgimento dei Giochi, rientrante anch'essa nella competenza di Simico, riconducibile alla fornitura di quantità di GNL necessarie ad assicurare la piena operatività ed accoglienza del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d'Ampezzo per l'ammontare stimato in 450.000,00 €, per valutarne il possibile inserimento nella programmazione commissariale, che pertanto, per effetto di tale nota, ammonta nel suo complesso ad € 13.850.000,00;

PRESO ATTO dell'elenco di interventi individuati dal Comitato Organizzatore tramite le note sopracitate;

CONSIDERATO che gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche, finanziati per l'importo massimo di € 15.200.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, come individuati tramite le note sopracitate del Comitato Organizzatore, pur non rientrando originariamente tra le competenze di SIMICO, sono accessori e strumentali alla piena funzionalità di opere ricomprese nel Piano complessivo approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, su tali premesse, sia di comune interesse delle Parti e rispondente al pubblico interesse disciplinare i reciproci rapporti nei termini seguenti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione, di cui le premesse che qui si intendono integralmente richiamate fanno parte integrante e sostanziale, regola:

A) Attività ex art. 5, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.L. 96/2025: i rapporti fra Commissario e SIMICO in ordine allo svolgimento del supporto tecnico amministrativo e contabile da parte di quest'ultima società, nell'interesse del Commissario straordinario e della Struttura di missione istituita con D.P.C.M. 29 settembre 2025, nell'ambito delle attività prodromiche e funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96;

B) Attività ex art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, come mod. dal D.L. 156/2025, ed art. 7, comma 4, D. Lgs. 36/2023: i rapporti fra Commissario e SIMICO in ordine alla *“realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche”*, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*.

2. Per quanto attiene alla lettera A) del paragrafo precedente, le attività sono di seguito specificate:

- i. svolgimento – secondo le esigenze manifestate dal Commissario con riferimento a ciascuno degli interventi ricompresi nel programma commissariale per i quali si richiede il supporto di SIMICO – delle attività di centrale di committenza, consistenti in particolare nella acquisizione di forniture o servizi e/o l'aggiudicazione di appalti di lavori o la conclusione di accordi quadro per le medesime categorie di cui poc'anzi, destinati al Commissario straordinario, ivi compresa la conduzione in nome e per conto del predetto degli adempimenti connessi alla fase esecutiva dei contratti pubblici affidati; o, in alternativa, secondo quanto specificato per ogni intervento, di prestazioni di committenza ausiliaria, rese in particolare nelle seguenti forme: (a) infrastrutture tecniche che consentano al Commissario Straordinario nella qualità di stazione appaltante di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; (b) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto del Commissario straordinario; (c) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto del Commissario straordinario fino alla stipula del contratto di appalto, nonché supporto nella fase esecutiva del contratto affidato;
- ii. supporto amministrativo alla struttura commissariale, che conserva la titolarità, autonomia e responsabilità delle relative attività, nella corretta gestione della contabilità speciale aperta in favore del Commissario straordinario;

iii. supporto alla struttura commissariale nell'avvio di tutte le attività iniziali prodromiche della struttura stessa (c.d. attività di “start-up”).

3. Per lo svolgimento di tutte le attività ausiliarie di cui alla lettera A), come specificate al comma precedente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, SIMICO si obbliga, compatibilmente con le altre attività in carico alla stessa, a mettere a disposizione del Commissario straordinario il personale della Società, individuato, in particolare, all'interno dei seguenti ambiti operativi aziendali:

- Appalti, Acquisti ed Esecuzione;
- Bilancio, Finanza, Controllo e Risorse Umane.

4. Per quanto attiene alla lettera B) di cui al paragrafo 1, con riferimento alle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.L. 96/2025 e ss.mm.ii., anche considerando la loro fruibilità senza distinzioni dopo i Giochi, quale eredità dell'evento olimpico e paralimpico, nell'interesse pubblico statale generale unitariamente inteso, nonché nel pubblico reciproco interesse, si rinvia all'elenco di interventi individuati dal Comitato Organizzatore tramite le sopracitate note del 7 novembre 2025 e del 13 novembre 2025, come recepito nell'**Allegato 1** alla presente Convenzione. In relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, le attività in capo a SIMICO, sono di seguito specificate:

- gestire, in qualità di stazione appaltante o mediante convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, le procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture in nome proprio e per conto anche del Commissario straordinario, anche adottando misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione ed aggiudicazione nel rispetto della vigente normativa, ivi compresa la contrattualizzazione, e relative appendici integrative, con appaltatori e fornitori in genere, anche con riferimento alla fase esecutiva.

5. Resta inteso che SIMICO accetta le attività di cui sopra con riserva di verifica della congruità delle relative stime economiche prospettate da Fondazione Milano Cortina 2026. Gli interventi indicati nell'Allegato 1 potranno altresì subire integrazioni, rimodulazioni, variazioni o modifiche di comune accordo tra le Parti, entro il limite massimo di copertura stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 156/2025 ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale)

1. La presente Convenzione è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata fino alla conclusione delle attività commissariali, con il limite massimo previsto per legge al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe oltre tale data delle attività della Società e del Commissario straordinario.

ARTICOLO 3

(Oneri finanziari)

1. Con riferimento alle attività di cui ai punti ii. e iii. del su esteso art. 1, paragrafo 2, si stabilisce il riconoscimento a SIMICO di un compenso a sostanziale copertura dei costi di funzionamento specifici determinato su base annua (parametrato su base mensile a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione), omnicomprensivo, pari a 25.000,00 euro oltre IVA, da riconoscersi su base trimestrale posticipata.

2. Con riferimento alle attività di cui al punto i. del su esteso art. 1, paragrafo 2, si prevede il riconoscimento di un compenso a sostanziale copertura dei costi di funzionamento specifici determinato in funzione dell'importo a base di gara, pari alla percentuale fissa dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Nel caso in cui il Commissario straordinario intenda avvalersi del personale di SIMICO per lo svolgimento di ulteriori funzioni tecniche, il compenso dovuto alla Società sarà determinato ai sensi dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e del decreto ministeriale 17 giugno 2016, al netto dell'importo massimo ribassabile ai sensi di legge.

3. Limitatamente alle attività di cui all'art. 1, paragrafo 2, unitariamente inteso, il riconoscimento del corrispettivo e delle erogazioni in favore di SIMICO, secondo la disciplina sopra indicata, dovrà avvenire a seguito di apposita fatturazione al Commissario Straordinario, secondo modalità e termini riferiti alla contabilità speciale. Il trasferimento delle predette risorse finanziarie relative all'intervento avverrà in favore di SIMICO entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Le risorse di cui al capoverso precedente dovranno essere trasferite per il tramite di bonifici bancari intestati alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, agenzia 076 Roma 03, codice IBAN IT70 H056 9603 2030 0001 1350 X51, codice BIC/SWIFT: POSOIT2106.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al su esteso art. 1, paragrafo 4, relative agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 156/2025, così come riportati in Allegato 1 alla presente Convenzione, è riconosciuto a SIMICO un mero rimborso delle spese vive e documentate entro il limite massimo di € 30.000,00, la cui erogazione avverrà ad avvenuta rendicontazione. Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse necessarie all'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario a SIMICO, si convengono di comune accordo tra le Parti le seguenti modalità di erogazione:

- i. 50%, entro 10 giorni dalla sottoscrizione congiunta della presente Convenzione;
- ii. 40%, entro 10 giorni dalla specifica richiesta scritta da parte di SIMICO al Commissario Straordinario, corredata da attestazione della spesa sostenuta pari ad almeno il 70% della spesa complessiva, da intendersi come relazione con uniti i relativi giustificativi di pagamento, fino a quel momento sostenuta;
- iii. Saldo, entro 10 giorni dalla specifica richiesta scritta da parte di SIMICO al Commissario Straordinario, corredata da attestazione della spesa, da intendersi come relazione con uniti i relativi giustificativi di pagamento, complessivamente sostenuta.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si farà fronte con le risorse di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dal decreto-legge n. 156/2025.

ARTICOLO 4

(Referenti)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione, il referente per il Commissario è il Commissario stesso, Ing. Giuseppe Fasiol, mentre il referente per la Società è l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Arch. Fabio Massimo Saldini.

ARTICOLO 5

(Gestione delle controversie e recesso)

1. Le Parti collaboreranno affinché l'attuazione della presente Convenzione si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.

2. Riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività tecniche e amministrative inerenti alle opere pubbliche, senza pregiudizio per la continuità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione e/o modificazione della presente Convenzione deve essere convenuta in forma scritta.

2. Per le comunicazioni inerenti all'esecuzione della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Commissario straordinario, commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;

- per SIMICO, protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



Società Infrastrutture Milano Cortina 2020.2026 s.p.a.
Arch. Fabio Massimo Saldini
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
(Firmato digitalmente)

Commissario Straordinario
ex DPCM 5 settembre 2025
Ing. Giuseppe Fasiol
(Firmato digitalmente)

Allegati:

1. Dettaglio degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 156/2025.

Allegato 1

	Intervento	Descrizione	Importo €M (IVA inclusa)	Opera SIMICO
1	Completamento sede competitiva Livigno Snow Park – impianto di innevamento	Integrazione impianto di innevamento mediante il noleggio di cannoni sparaneve aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili nella sede competitiva (integrazione necessaria #23 cannoni aggiuntivi). Noleggio di generatori di neve TR10/TT10, inclusa manutenzione ordinaria e servizio assistenza (messa in servizio e assistenza tecnica, incluso trasporto): 200k. Servizio di gestione e manutenzione ordinaria nonché servizio di assistenza durante tutto il periodo: 1.000k	1,2	A31.0
2	Completamento sede competitiva Stelvio Ski Centre – impianto di innevamento	Integrazione impianto di innevamento mediante il noleggio di cannoni sparaneve aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili nella sede competitiva (integrazione necessaria #10 cannoni aggiuntivi). Noleggio di generatori di neve TR10/TT10, inclusa manutenzione ordinaria e servizio assistenza (messa in servizio e assistenza tecnica, incluso trasporto).	0,1	A30.0
3	Completamento del Villaggio di Cortina con assistenza allestitiva	Spese di allestimento e manutenzione del villaggio di Cortina (personale, manutenzione ordinaria e straordinaria in base a standard olimpici/paralimpici). Conduzione termoidraulica ed elettrica ordinaria, comprensiva di interventi di regolazione quotidiana e interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti: 460€k. Sgombero neve sopra le strutture di altezza superiore ai 3 metri: 300€k. Altri interventi (sostituzione della moquette attualmente installata con materiale in PVC conforme alle normative in materia di salute e sicurezza e all'uso dello spazio; lavori di costruzione quali fori nel pavimento/pareti; altri interventi): 350€k.	1,1	A04.0
3bis	Completamento del Villaggio di Cortina con quota energetica GNL.	Fornitura delle quantità di GNL necessarie ad assicurare la piena operatività ed accoglienza del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo, comprendente la fornitura in sito di indicativi 386 tonnellate di GNL e il servizio di controllo e pianificazione da remoto del serbatoio.	0,45	A04.0

4	Progettazione e allestimento spazi cucina presso il Villaggio di Cortina, lavori di adeguamento per l'installazione di attrezzature della cucina e altri lavori di adeguamento del Villaggio	<p>Servizio di progettazione e realizzazione dei lavori necessari alla predisposizione della cucina all'interno del Building 3 adibito a mensa, comprensivo dei sistemi di sgrassaggio, cappe ed estrazione fumi, raccordi ai punti di allaccio idrici ed elettrici; altri lavori di adeguamento (pavimentazioni, colonnine ambulanza e basamento Bancomat).</p> <p>Progettazione dei lavori di allestimento per allacci della D9 revisione del layout, sistema di estrazione della cucina e valutazioni di compatibilità e calcoli tecnici impiantistici/idraulici per la cucina. Lavori di allestimento per allacci della cucina con pavimento sopraelevato, degrassaggio, cappa per estrazione fumi: 1.200€k.</p> <p>Miglioramento dell'isolamento acustico per completamento altezza pannelli strutture buildings: 270€k.</p> <p>Altri interventi (Installazione di punti elettrici per ambulanze come previsto dal bando di gara; Base in cemento che consente l'installazione del bancomat allo stesso livello del marciapiede; altri interventi): 300€k.</p>	1,8	A04.0
5	Realizzazione Transport Mall a Cortina	<p>Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti Transport Mall di Cortina.</p> <p>Progettazione: 20€k.</p> <p>Conduzione lavori: 180€k.</p>	0,2	C16.0
6	Realizzazione area Parcheggio Revis a Cortina	<p>Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti Transport Mall Sud di Cortina.</p> <p>Progettazione: 70€k.</p> <p>Conduzione lavori: 630€k.</p>	0,7	C16.0
7	Realizzazione area Parcheggio Meloncino e Crignes	<p>Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti (Vehicle Screening Area, parcheggio e Transport Mall).</p> <p>Progettazione: 40€k.</p> <p>Conduzione lavori: 360€k.</p>	0,4	C16.0

8	Completamento sede competitiva di Livigno - Progettazione ed esecuzione lavori di sovrastruttura e sagomatura del tracciato di gara presso il Livigno Snow Park	<p>Progettazione ed esecuzione progetto per creazione di una sovrastruttura necessaria alla realizzazione dell'ultimo salto del tracciato di gara (Slopestyle) presso la sede competitiva Livigno Snow Park.</p> <p>Fornitura della struttura provvisoria in acciaio: 1.065€k.</p> <p>Costi di trasporto: 200€k.</p> <p>Progettazione: 250€k.</p> <p>Personale: 1.900€k.</p> <p>Pezzi speciali: 25€k.</p> <p>Reti di sicurezza: 60€k.</p>	3,5	B13.0
9	Messa a disposizione in modalità funzionante dell'impianto di risalita Livigno Mottolino	Conduzione e manutenzione per il funzionamento dell'impianto Livigno Mottolino.	0,7	A31.0
10	Completamento sede competitiva Tofane - Realizzazione di un sentiero pedonale di collegamento presso Cortina Tofane (Sede di competizione alpino femminile) e altri percorsi pedonali nel Comune di Cortina d'Ampezzo	<p>Realizzazione di un sentiero pedonale di collegamento fra la stazione a monte dell'impianto di risalita Socrepes- Rumerlo e la Finish Area della sede competitiva dello sci alpino femminile e realizzazione di ulteriori percorsi pedonali nel Comune di Cortina d'Ampezzo per agevolare la mobilità.</p> <p>Progettazione: 80€k.</p> <p>Conduzione lavori: 720€k.</p>	0,8	B06.2
11	Messa a disposizione in modalità funzionante dello Sliding Centre di Cortina	<p>Manutenzione e conduzione dello Sliding Centre (personale tecnico, anche specializzato: manutentori ordinari e straordinari per garantire il corretto funzionamento della pista).</p> <p>Personale: 1.800€k.</p> <p>Manutenzioni preventive: 100€k.</p> <p>Ricambi: 300€k.</p>	2,2	B05.2
12	Messa a disposizione in modalità funzionante dell'impianto di risalita di Apollonio-Socrepes	Conduzione e manutenzione per il funzionamento dell'impianto Apollonio-Socrepes.	0,7	B09.1